



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

lawtech
The Law and Technology Research Group

Diritto Comparato della Proprietà Intellettuale

Lezione 7 – Diritto d'autore

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2023-2024

Roberto Caso

WIPO: What is Intellectual Property?

- «Intellectual property (IP) refers to **creations of the mind**, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce».
- «**IP is protected in law** by, for example, patents, copyright and trademarks, which enable people **to earn recognition or financial benefit from what they invent or create**. By **striking the right balance between the interests of innovators and the wider public interest**, the IP system aims to foster an environment in which creativity and innovation can flourish».

WIPO: <https://www.wipo.int/copyright/en/>

- **Copyright**
- **What is copyright?**
- Copyright (or author's right) is a legal term used to describe the rights that creators have over their literary and artistic works. Works covered by copyright range from books, music, paintings, sculpture, and films, to computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings.

Limiti dell'esclusiva

- Limiti temporali
- Originalità/creatività; dicotomia idea/espressione
- Esaurimento (first sale doctrine)
- Eccezioni e limitazioni, fair use fair dealing

L'ordine del ragionamento

1. Caso e problema: titolo e testo di una canzone (Italia)
2. Creatività, originalità, dicotomia idea/espressione: casi e problemi (USA)
3. Infopaq 2009 e la nozione di originalità (Corte Giustizia UE); Casi e problemi

1. Poesia

- Salvatore Quasimodo, Ed è subito sera (1930)
- «Ognuno sta sul cuor della terra,
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera».
- «Ognuno 1 sta 2 sul 3 cuor 4 della 5 terra 6,
trafitto 7 da 8 un 9 raggio 10 di 11 sole 12:
ed 13 è 14 subito 15 sera 16».

1. Articolo di giornale

- «Sul 1 proprio 2 sito 3 web 4 il 5 Comune 6 il 7 24 8 gennaio 9 affermava 10 che 11 avrebbe valutato nei giorni successivi se presentare opposizione al provvedimento del Garante davanti al giudice ordinario»



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

l'Adige
Dir. Resp.: Pierluigi Depentori
Tiratura: 22.026 Diffusione: 21.241 Lettori: 140.000

Rassegna del: 03/02/24
Edizione del: 03/02/24
Estratto da pag.: 42
Foglio: 1/2

L'equilibrio tra privacy e sicurezza

ROBERTO CASO

Con un provvedimento di quaranta pagine dell'11 gennaio scorso il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato, in base al Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 (GDPR) e al Codice italiano in materia di dati personali (d.lgs. 2003/196), l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di Trento nell'ambito dei progetti di ricerca Marvel e Protector. Si tratta di studi finanziati dall'Unione Europea e connessi al progetto "Trento smart city". Tali ricerche prevedevano la raccolta di informazioni personali in luoghi pubblici attraverso telecamere di videosorveglianza e microfoni nonché da social network al fine

Un altro profilo di gravità attiene al fatto che i dati erano destinati ad essere comunicati ai partner dei progetti internazionali (nell'ambito del progetto Protector i dati erano condivisi con la Polizia di Anversa e con il Ministero dell'Interno della Bulgaria). Sul proprio sito web il Comune il 24 gennaio affermava che avrebbe valutato nei giorni successivi se presentare opposizione al provvedimento del Garante davanti al giudice ordinario. Il 30 gennaio il Sindaco del Comune di Trento ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Repubblica. Secondo quanto riportato dal giornale «per il sindaco la questione non è solo trovare un equilibrio tra il rispetto della privacy e la garanzia di sicurezza, ma anche

1. Zingara (1969) vs. Prendi questa mano, zingara (1996)




1. Zingara (1969) vs. Prendi questa mano, zingara (1996)

- Testo Zingara (Albertelli - Riccardi)
- «Prendi 1 questa 2 mano 3, zingara 4, dimmi 5 pure 6 che 7 **destino** avrò 8»
- Testo Prendi Questa Mano, Zingara (De Gregori)
- «Prendi 1 questa 2 mano 3, zingara 3 dimmi 4 pure 5 che 6 **futuro** 7 avrò 8.

1. Problema

- **Formulazione 1.** Costituisce plagio-contraffazione la riproduzione nel testo di una canzone di due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, quando per il resto del testo nella forma e nel contenuto e per la musica la nuova canzone differisce dalla precedente?
- **Formulazione 2.** Costituisce plagio-contraffazione la riproduzione nel testo di una canzone di due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, quando la porzione del testo riprodotta costituisce il cuore, dotato di una forza alimentatrice del ricordo nel pubblico, della prima canzone?

1. Pascuzzi 2017 pp. 2019-2020



Nelle pagine che precedono si è data molta enfasi all'idea di diritto come tecnologia. Il libro è stato dedicato a illustrare i processi cognitivi e materiali utili a risolvere le diverse tipologie di problemi che il giurista affronta.

Ma sarebbe un errore pensare che il giurista sia solo un freddo e asettico depositario di competenze tecniche. Come

219

tutti i depositari di un sapere tecnico e specialistico (il diritto come tecnologia, appunto) i giuristi si interrogano sull'uso che della tecnologia viene fatto. Già: perché dietro l'uso di ogni tecnologia ci sono le diverse visioni del mondo. A maggior ragione per il diritto che nasce per servire un obiettivo ben preciso: la giustizia.

La formulazione del problema non è un atto neutro e il modo stesso di rappresentarlo significa già orientarne la soluzione che, a propria volta è frutto di scelte. Anche il giurista è guidato da una visione del mondo. Per molti versi egli è parte del problema che vuole risolvere.

Il giurista non deve solo sapere il diritto e saper fare il giurista: deve soprattutto saper essere giurista. Ma di questo si parlerà un'altra volta.

1. Una possibile soluzione al problema: Cass., 19 febbraio 2015, n. 3340

In tema di plagio di un'opera musicale, la riproduzione di un frammento di una canzone in un'altra non costituisce di per sé un atto di plagio, occorrendo accertare se il frammento, inserito nel nuovo testo, conservi una identità di significato poetico-letterario ovvero se, al contrario, evidenzi, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico ed un diverso significato artistico rispetto a quello che aveva nell'opera anteriore (in applicazione di tale principio la suprema corte ha ritenuto che, pur essendo stati riprodotti nella nuova canzone due versi ed una parola del titolo di una precedente composizione, il plagio di quest'ultima non si fosse verificato, poiché le due canzoni trattavano tematiche differenti e, inoltre, la nuova canzone, per la parte restante dei versi ed il brano musicale, non aveva nulla in comune con la prima sicché anche l'innesto del frammento aveva assunto un del tutto distinto significato poetico letterario).

1. Argomenti

- 9.3 [...] in tema di plagio di un'opera musicale, un frammento poetico-letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di per sé plagio, **dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel nuovo testo poetico-letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-letterario** ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno **scarto semantico** rispetto a quello che ha avuto nell'opera anteriore.

1. Argomenti

- 9.3.1. Infatti, in linea generale, **secondo le teorie estetiche**, il discorso poetico, partendo dal materiale linguistico del discorso comune, compie già rispetto a questo uno scarto semantico e, agli elementi denotativi di quella base di partenza, conferisce connotazioni aggiuntive polisense via via nuove, diverse da testo a testo, sempre riferite a **una contestualità determinata**. In tal modo la realtà e la società entrano nell'opera d'arte non perché procedano con meccanica immediatezza dai contenuti denotativi di base, bensì in quanto sono mediati dalla struttura polisensa delle trasformazioni (connotative) formali, che variano di «arte» in «arte», a seconda del peculiare sistema segnico di ognuna. Anche i discorsi artistici, percorrendo la strada della c.d. «verità estetica» e, dunque, «non scientifica», forniscono, ognuno mediante gli specifici linguaggi complessi, una conoscenza del mondo nient'affatto «inferiore» a quella «scientifica».

1. Argomento autoritativo

- In riferimento non a un'autorità dottrinale giuridica, ma a un'autorità dottrinale filosofica (obiter dictum?)
- Teorie estetiche. Quali?
- Geremia Casaburi (Foro it., 2015, I, 2036) → Galvano Della Volpe

1. Argomenti

- 9.4. Avendo il giudice distrettuale sottolineato che la nuova opera contiene una «trattazione di tematiche completamente diverse» rispetto all'opera artistica di proprietà dei ricorrenti, egli ha implicitamente affermato che anche l'innesto del frammento oggetto di causa nella seconda opera ha ricevuto un significato artistico del tutto diverso [lo ha **trasformato**].

2. L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 1

«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di **carattere creativo** che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» [...]

Art. 6

«Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla **creazione** dell'opera, quale particolare **espressione** del **lavoro** intellettuale»

2. Creazione e originalità

- US Copyright Act: sec. 102 (a) original work of authorship
- UK Copyright, Designs and Patents Act: sec. 1
- Canada Copyright Act: 5.1
- Francia: Code de la propriété intellectuelle, art. L 111-1
- Germania: Urheberrechtsgesetz § 2 (2)
- Spagna: Ley de Propiedad Intelectual art. 1 e 10

2. Dicotomia idea/espressione

- TRIPs (1994), art. 9.2
- WIPO Copyright Treaty 1996, art. 2
- US Copyright Act: sec. 102 (b)
- Italia: Art. 2, n. 8) [e art. 6] l. 1941/633

2. TRIPs (1994), art. 9.2

«**Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas**, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such»

2. WIPO Copyright Treaty 1996, art. 2

- **Article 2**
Scope of Copyright Protection
- Copyright protection extends to expressions and **not to ideas**, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

2. L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio [idea/espressione]

Art. 2, n. 8)

In particolare sono comprese nella protezione:

[...]

i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. **Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.** Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

Art. 6

«Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla **creazione** dell'opera, quale particolare **espressione** del lavoro intellettuale»

2. Giorgio Spedicato 2020, p. 42 – Dicotomia idea/espressione → funzione sociale

«L'assenza di protezione rispetto al contenuto [...] deve essere interpretata come una precisa scelta di politica legislativa, che non trae giustificazione dalla circostanza di fatto che [le idee] non possano costituire creazione intellettuale originale dell'autore [...] è proprio l'importanza di tali idee a rendere necessario che esse restino liberamente utilizzabili [...] Si tratta di una classica ipotesi in cui il legislatore pone **un rigoroso limite alla proprietà (intellettuale, in questo caso) per assicurarne la *funzione sociale***, come espressamente previsto **dall'art. 42 della nostra Carta costituzionale**»



2. Baker v. Selden 101 U.S. 99 (1879)


- Nel 1859, Charles Selden aveva raggiunto i requisiti per l'ottenimento del copyright su un suo libro chiamato "Selden's Condensed Ledger, or Book-keeping Simplified". Nel libro Selden descriveva un innovativo sistema di contabilità. A questo libro seguirono altri simili tutti coperti da copyright. I libri erano composti per la maggior parte di schemi e formulari e contenevano poche parole.
- L'operazione editoriale di Selden fu un fiasco, e Selden si ridusse quasi sul lastrico (aveva contratto debiti per stampare tirature ampie del proprio libro)
- Nel 1867, W.C.M. Baker mise in commercio un libro che descriveva un sistema di contabilità molto simile a quello illustrato da Selden, il quale invece fu un grande successo editoriale (il sistema di Baker presentava, in realtà, notevoli vantaggi rispetto a quello di Selden ed il libro costava meno)
- Dopo la morte di Selden la moglie, in qualità di erede, muove causa a Baker (in realtà, sono i creditori di Selden a pagare un famoso avvocato, esperto di proprietà intellettuale)

2. Baker v. Selden 101 U.S. 99 (1879)

- Il copyright non tutela sistemi descritti in un'opera protetta da copyright
- Principio ora tradotto nel Copyright Act [1976], Section 102(b):


[...] In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any **idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery**, regardless of the **form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work**”

2. Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)



2. Learned Hand

- Wikipedia: «**Billings Learned Hand** ([/'lɜːrnɪd/ LURN-id](#); January 27, 1872 – August 18, 1961) was an American jurist, lawyer, and [judicial philosopher](#). He served as a federal trial judge on the [U.S. District Court for the Southern District of New York](#) from 1909 to 1924 and as a federal appellate judge on the [U.S. Court of Appeals for the Second Circuit](#) from 1924 to 1951.»
- https://en.wikipedia.org/wiki/Learned_Hand



2. Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)

- It is of course essential to any protection of literary property, whether at common-law or under the statute, **that the right cannot be limited literally to the text**, else a plagiarist would escape by immaterial variations.

2. Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)

- That has never been the law, but, as soon as literal appropriation ceases to be the test, the whole matter is necessarily at large, so that, as was recently well said by a distinguished judge, **the decisions cannot help much in a new case.**

2. Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)

- But when the plagiarist does not take out a block in situ, but an abstract of the whole, decision is more troublesome. Upon any work, and **especially upon a play**, a great number of patterns of increasing generality will fit equally well, as more and more of the incident is left out. The last may perhaps be no more than the most general statement of what the play is about, and at times might consist only of its title; **but there is a point in this series of abstractions where they are no longer protected, since otherwise the playwright could prevent the use of his "ideas," to which, apart from their expression, his property is never extended.**

2. Nichols v. Universal Pictures Corp., 45 F.2d 119 (2d Cir. 1930)

- Still, as we have already said, **her copyright did not cover everything that might be drawn from her play; its content went to some extent into the public domain.** We have to decide how much, and while we are as aware as any one that the line, wherever it is drawn, will seem **arbitrary**, that is no excuse for not drawing it; **it is a question such as courts must answer in nearly all cases.**

3. Diritto UE e Corte di giustizia: originalità

Ad es. decisione Brompton C-833/18 (2020), punti 22 e 23:

- «la nozione di «**opera**» è costituita da **due elementi**. Da un lato, implica un **oggetto originale** che è una **creazione intellettuale propria del suo autore** e, dall'altro, richiede che sussista un'**espressione** di tale creazione»
- «perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che **rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative** di quest'ultimo»

3. Diritto UE e Corte di giustizia – Brompton 2020

Brompton Bicycle's bike was originally created in 1975 and has been sold in its current form since 1987:



Get2Get's product, which is named 'Chedech' and allegedly infringes copyright in the Brompton Bicycle's own bike, is the following:



<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fdf8718d-b998-4b6e-8d9d-8b38272b08ad>

3. Infopaq 2009 C-5/08 (Conclusioni AG)

- 3. Tali questioni si pongono nell'ambito di una controversia promossa dalla società Infopaq International A/S (in prosieguo: la «Infopaq») contro l'associazione di categoria dei quotidiani danesi, con la quale detta ricorrente chiede al giudice del rinvio di dichiarare che essa, ai fini della **predisposizione degli estratti da articoli di giornale, costituiti dalla parola ricercata nonché dalle cinque parole che la precedono e dalle cinque che la seguono**, non necessita di alcuna autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d'autore sugli articoli di giornale.

3. Infopaq 2009 C-5/08 (Corte Giustizia UE)

- 31. Si deve necessariamente rilevare che la direttiva 2001/29 non definisce né la nozione di «riproduzione», né quella di «riproduzione in parte».
- 32. Di conseguenza, tali nozioni devono essere definite con riferimento al **tenore letterale**, al **contesto delle disposizioni** dell'art. 2 della direttiva 2001/29, in cui sono contenute, nonché alla luce sia degli **obiettivi** di tale direttiva nel suo complesso, sia del diritto internazionale (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 34 e 35, nonché giurisprudenza ivi citata).

3. Infopaq 2009 C-5/08 (Corte Giustizia UE)

- 33. L'art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 prevede che gli autori dispongano del diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione in tutto o in parte delle loro opere. Ne consegue che la tutela del diritto di autorizzare o vietare la riproduzione, di cui beneficia l'autore, ha ad oggetto un'«**opera**».

3. Infopaq 2009 C-5/08 (Corte Giustizia UE)

- 34. Orbene, a tal proposito, emerge dall'economia generale della convenzione di Berna, e segnatamente dal suo art. 2, commi quinto e ottavo, che la protezione di taluni elementi in quanto opere letterarie o artistiche presuppone che costituiscano creazioni intellettuali.
- 35. Del pari, in conformità agli artt. 1, n. 3, della direttiva 91/250, 3, n. 1, della direttiva 96/9 e 6 della direttiva 2006/116, opere quali programmi per elaboratore, banche dati o fotografie sono tutelate dal diritto d'autore solo qualora siano opere originali, ossia rappresentino il risultato della creazione intellettuale dell'autore.

3. Infopaq 2009 C-5/08 (Corte Giustizia UE)

- 38. Per quanto riguarda **le parti di un'opera**, si deve rilevare che **nulla**, nella direttiva 2001/29 ovvero in un'altra direttiva applicabile in materia, **lascia intendere che tali parti siano assoggettate ad un regime diverso da quello dell'opera nel suo complesso. Ne discende che esse sono tutelate dal diritto d'autore laddove partecipino, in quanto tali, all'originalità dell'opera nel suo insieme.**

3. Infopaq 2009 C-5/08 (Corte Giustizia UE)

- 39. Alla luce delle considerazioni svolte al punto 37 di questa sentenza, le diverse parti di un'opera beneficiano quindi di una tutela ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 **a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa.**

3. Infopaq 2009 C-5/08 (Corte Giustizia UE)

- 40. Per quanto concerne la portata di una siffatta tutela dell'opera, dal nono e dal decimo 'considerando' della direttiva 2001/29 risulta che l'obiettivo principale della stessa è quello di instaurare un alto livello di protezione in favore, segnatamente, degli autori, consentendo a questi ultimi di ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere, anche in occasione della riproduzione delle stesse, allo scopo di poter continuare la loro attività creativa e artistica.

3. Infopaq 2009 C-5/08 (Corte Giustizia UE)

- 41. In un'identica prospettiva, il ventunesimo 'considerando' della direttiva 2001/29 richiede che gli atti coperti dal diritto di riproduzione siano intesi in senso ampio.
- 42. Peraltro, tale esigenza di un'ampia definizione degli atti in questione emerge altresì dal tenore letterale dell'art. 2 di tale direttiva, che impiega espressioni quali «diretta o indiretta», «temporanea o permanente» e «in qualunque modo o forma».
- 43. Di conseguenza, la tutela conferita dall'art. 2 della direttiva 2001/29 deve avere un'ampia portata.

3. Infopaq 2009 C-5/08 (Corte Giustizia UE)

- 45. Quanto agli elementi di tali opere che sono oggetto della tutela stessa, si deve rilevare che esse sono composte da **parole le quali, isolatamente considerate, non rappresentano, in quanto tali, una creazione intellettuale dell'autore che le impiega. È solo mediante la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole che si consente all'autore di esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale ottenendo un risultato che costituisca una creazione intellettuale.**

3. Infopaq 2009 C-5/08 (Corte Giustizia UE)

- 47. Ciò posto, tenuto conto dell'esigenza di un'interpretazione ampia della portata della tutela conferita dall'art. 2 della direttiva 2001/29, **non può escludersi che talune frasi isolate, o addirittura talune parti di frasi del testo di cui trattasi, siano idonee a trasmettere al lettore l'originalità** di una pubblicazione quale un articolo di giornale, comunicando a chi legge un elemento che è in se stesso espressione della creazione intellettuale dell'autore di tale articolo. Simili frasi o simili parti di frase possono quindi beneficiare della tutela prevista dall'art. 2, lett. a), della direttiva citata.

3. Infopaq 2009 C-5/08 (Corte Giustizia UE)

- 48. Alla luce di tali considerazioni, la riproduzione di un estratto di un'opera protetta che, come gli estratti di cui trattasi nella causa principale, comprenda undici parole consecutive dell'opera stessa, può rappresentare una riproduzione parziale, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2001/29, qualora un simile estratto contenga un elemento dell'opera che, in quanto tale, esprima la creazione intellettuale dell'autore, il che dev'essere verificato dal giudice del rinvio.

Cass. civ., sez. I, sent., 16 gennaio 2023 n. 1107

- La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative.

Cass. civ., sez. I, sent., 16 gennaio 2023 n. 1107

- In tema di diritto d'autore, il requisito della creatività, necessario ai fini del riconoscimento della tutela, non coincide con i concetti di creazione, originalità e novità assoluta, ma deve intendersi in senso soggettivo, come modo personale dell'autore di esprimere anche idee e nozioni semplici (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema corte ha confermato le pronunce di merito che avevano ritenuto creativa e, dunque, meritevole di tutela, l'opera consistente nella rielaborazione della rappresentazione di un fiore, che ha oltretutto acquisito, per la forte valenza simbolica, sicura notorietà, sia perché utilizzata con risalto nell'ambito del festival di Sanremo, sia per l'ampia diffusione sul web).

Esercizio

- Leggere gli art. 3, 5 e 15 della dir. 2019/790

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robortocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633